

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 12 SETTEMBRE 2003

N. 104

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 8 settembre 2003 n. 9

“Regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione”

Pag. 9822

Regolamento regionale 8 settembre 2003 n.10

“Regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione”

Pag. 9830

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 8 settembre 2003 n. 9

Regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs n.229/99, art. 3, comma 3,lett.a) che stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.29/93.

Visto il D.Lgs n.165/01, art. 33, commi 1 e 4, che prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevano esubero di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente.

Visto il D.L.n.347 del 18 settembre 2001, art. 3, comma 4, convertito in legge 16 novembre 2001, n.405 che ha disposto che nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberanti di personale sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione di personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Viste le delibere della Giunta Regionale n.1087 del 2.8.2002 e n.1429 del 30.9.2002 che ha approvato il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della L.n.405 del 2001 di conversione con modifiche del D.L. n.347 del 2001.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1116 del 22 luglio 2003 con la quale si approva il "Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione".

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
(Premessa)

1 - Il presente Regolamento è adottato, previo confronto con le OO.SS. della Dirigenza SPTA, nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente, di cui al CCNL dell'Area Dirigenziale di riferimento al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti SPTA dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Enti del Comparto della Regione Puglia a seguito di processi di ristrutturazione.

Art. 2
(Normativa di riferimento)

1 - Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente vigente, è costituito da:

- a) art. 3, comma 5, D.Lgs 502/92 e s. m. i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);*
- b) art. 30 del C.C.N.L. sottoscritto il 5.12.96 (accordi di Mobilità);*
- c) art. 4, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. sottoscritto l'8.6.2000 (contrattazione collettiva integrativa);*

- d) art. 7, comma 1 del C.C.N.L. sottoscritto l'8.6.2000 (coordinamento regionale),
- e) art. 40 del C.C.N.L. sottoscritto l'8.6.2000 (retribuzione di posizione);
- f) artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/01 (eccedenza e gestione di personale);
- g) art. 3, comma 4 della L.405/01 di conversione del D.L. 347/01 (equilibrio presidi e sperimentazioni gestionali).
- h) Artt. 10 e 18, comma 4 del CCNQ del 7.8.98 (tutela del dirigente sindacale).

2 - Con riferimento alla norma di rinvio di cui all'art. 64, comma 1, lett.b) del C.C.N.L. sottoscritto l'8.6.2000, concernente la "Mobilità connessa ad eccedenze", si prende atto che è in corso di perfezionamento e sottoscrizione l'Accordo integrativo nazionale ARAN- OO.SS., all'entrata in vigore del quale si procederà - con le previste procedure- ad adeguare il presente provvedimento.

Art. 3

(Adempimenti delle Aziende Sanitarie)

1 - Al fine di pervenire all'individuazione dei Dirigenti S.P.T.A. risultanti in esubero ed alla loro ricollocazione all'interno dell'Azienda di appartenenza, ovvero all'eventuale attivazione dell'istituto della mobilità (anche esterna all'Area) ciascuna Azienda Sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione e previo accordo raggiunto con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa aziendale, come disciplinato dall'art. 4, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. dell'8.6.2000, adotta apposita deliberazione ricognitiva preventiva della dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:

- a) le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite, di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività;
- b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel complessivo rispetto del provvedimento di ristrutturazione, specificando:
 - il numero dei posti coperti e confermati;
 - il numero dei posti coperti e risultanti in eccedenza per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;

- il numero dei posti vacanti confermati e disponibili, non considerando tali i posti per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al presente comma è in corso la procedura di concorso, della quale sia stata espletata almeno la prima prova di esame;
- il numero dei posti che si sono resi o si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al presente comma;
- il numero dei posti di nuova istituzione, per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.

2 - I posti di cui al terzo, quarto e quinto alinea del precedente comma 1, in sede di prima applicazione e per un anno dalla data di adozione della deliberazione ricognitiva in precedenza richiamata, sono disponibili esclusivamente ai fini della ricollocazione e della mobilità conseguenti al richiamato processo di ristrutturazione.

3 - Nelle deliberazioni di cui al precedente comma 1 le Aree e le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30.1.98 e successive modifiche ed integrazioni.

4- Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1 sono immediatamente trasmesse al competente ufficio del Settore Sanità dell'Assessorato alla Sanità - Servizi Sociali della Regione Puglia, nonché alle OO.SS. aziendali firmatarie del CCNL, per il coordinamento degli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della puntuale applicazione del presente provvedimento.

Art. 4

(Cronologia delle operazioni di Ricollocazione e Mobilità)

1 - Ai sensi dell'art. 30 del C.C.N.L. del 5.12.96, deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione dei Direttori e dei Dirigenti S.P.T.A. in esubero oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti, affini o diverse da quelle di appartenenza, sulla base dei criteri stabi-

liti negli articoli che seguono, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

2 - A tal fine, le operazioni di ricollocazione e mobilità derivanti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente provvedimento per ciascuna procedura:

- a) ricollocazione interna all'Azienda, di cui al successivo articolo 5;*
- b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;*
- c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.*

3 - Nei confronti dei Dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7.8.98, la mobilità conseguente al conferimento del nuovo incarico deve essere esplicitamente accettata dal Dirigente ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8.6.2000, previo nulla osta della O.S. di appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se alla struttura di appartenenza viene eliminata.

4 - La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attivato le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 5 (Ricollocazione Interna)

1 - Nel rispetto del limite inderogabile del numero delle strutture complesse e semplici individuate nell'Atto Aziendale, la Ricollocazione Interna deve avvenire attraverso la fissazione, in sede di contrattazione integrativa aziendale, dei criteri e degli strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. dell'8.6.2000, dall'art. 3, comma 4 del D.L. 347/01 convertito nella L. 405/01, nonché dagli articoli 33 e 34 del D.Lgs. 165/01. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei curricula formativi e professionali dei Dirigenti interessati.

2 - Dopo la collocazione effettuata sulla base

della nuova dotazione organica, i Direttori ed i Dirigenti che risultassero in esubero sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle seguenti opzioni:

- a) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione o di depotenziamento;*
- b) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo di Direttori e Dirigenti S.P.T.A., nell'arco temporale di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione;*
- c) copertura dei posti vacanti e disponibili.*

3 - I criteri generali e le modalità operative di massima cui deve attenersi ciascuna Azienda Sanitaria nella applicazione del presente articolo sono quelli stabiliti nei commi che seguono.

4 - La deliberazione aziendale della nuova dotazione organica va affissa all'Albo di ciascuna Azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. firmatarie del contratto ed ai Direttori e Dirigenti in temporanea situazione di esubero.

5 - Contestualmente l'Area Gestione del Personale di ciascuna Azienda Sanitaria invita formalmente i Direttori ed i Dirigenti interessati a presentare, entro quindici giorni dalla lettera di invito, apposita domanda di ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in relazione alle disponibilità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.

6 - In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il Direttore Sanitario o Amministrativo Aziendale, coadiuvato dal Dirigente Responsabile dell'Area Gestione del Personale e da un Direttore di struttura complessa della disciplina e/o del ruolo interessato, scelto prioritariamente fra i dipendenti dell'Azienda stessa, previa verifica dell'ammissibilità delle domande, provvede alla formulazione della graduatoria secondo i seguenti principi:

- legge 104/92;
- criteri di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 484/97 e n. 483/97;
- curriculum formativo;
- per i Direttori e Dirigenti Sanitari, priorità della disciplina di appartenenza rispetto al posto da occupare;
- per i Direttori e Dirigenti dei ruoli PTA, priorità delle Aree e delle strutture di provenienza;

L'assegnazione delle strutture complesse ad accesso pluricategoriale avverrà con una graduatoria unica comprendente sia i Direttori dell'area medica che quelli dell'area della dirigenza sanitaria. Per la compilazione della quale saranno utilizzati gli stessi criteri: ovvero la valutazione comparata dei curricula degli istanti e alla individuazione motivata del candidato più idoneo da assegnare, nel rispetto della normativa vigente.

7 - La contrattazione integrativa aziendale potrà integrare i criteri fissati dal comma precedente.

8 - Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da notificarsi ai Dirigenti interessati, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro ricollocazione.

9 - I Direttori e i Dirigenti Sanitari che non trovino ancora sistemazione, sono ricollocati - purchè in possesso dei prescritti requisiti - nei posti che residuano anche se riferibili a discipline equipollenti o affini rispetto a quella di appartenenza. In ulteriore subordine la ricollocazione può essere disposta in discipline per lo svolgimento delle quali non è richiesta una particolare specializzazione. Per quanto riguarda i Dirigenti PTA che non trovano ancora sistemazione vengono collocati a domanda tra il ruolo PTA purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo la vigente normativa.

10 - I Dirigenti che, avendone l'obbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accettano la ricollocazione d'ufficio o che, comunque, risultano non ricollocati o non ricollocabili a conclusione delle procedure che precedono, sono inseriti nell'Elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza. Di tanto sarà curata la notificazione agli interessati.

11 - Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore Generale adotta una deliberazione successiva alla conclusione dell'intero procedimento, nella quale indica:

- i posti di organico con l'elenco nominativo dei Dirigenti confermati e ricollocati;
- l'elenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza;
- i posti rimasti vacanti e disponibili e le rispettive sedi di servizio, indicando altresì i posti indisponibili di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. b, terzo alinea.

12- Tale deliberazione va trasmessa immediatamente alla Regione Puglia - Settore Sanità ed alle OO.SS. provinciali ed aziendali firmatarie del CCNL.

Art. 6

(Mobilità Esterna Volontaria e d'Ufficio)

1 - Sulla base delle singole deliberazioni aziendali, la Regione Puglia - Settore Sanità - effettua una complessiva ricognizione riportando per ciascuna struttura e disciplina l'elenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza, nonché l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili con relative indicazioni delle Aziende e sedi di servizio.

2 - Tale ricognizione è approvata con atto di Giunta Regionale da notificarsi a tutte le Aziende Sanitarie e alle OO.SS. Regionali di categoria firmatarie. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale, si procede alla pubblicazione di apposito bando relativo ai posti risultanti disponibili, distinti per Azienda, sedi di servizio, struttura e disciplina. Il bando è notificato a tutte le Aziende Sanitarie.

3 - I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per la ricollocazione dei Dirigenti dichiarati in eccedenza i quali, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del bando, presentano domanda di Mobilità Esterna corredata di curriculum formativo e professionale.

4 - I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie

saranno fissati a livello regionale fra il Dirigente Responsabile del competente ufficio regionale, un funzionario dello stesso ufficio e le OO.SS. regionali di categoria firmatarie.

5 - Le graduatorie di cui al precedente comma 4, da predisporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale, notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate, ai diretti Dirigenti interessati ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie.

6 - Nei termini contrattuali previsti si procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.

7 - Esperite le procedure di Mobilità Esterna volontaria, la Regione attua nei confronti dei Dirigenti risultanti non collocati la Mobilità Esterna d'ufficio nei residui posti disponibili. La collocazione è formalizzata con atto di Giunta Regionale da notificarsi ai diretti interessati, alle Aziende Sanitarie interessate ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie. Si procede, quindi, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale nei previsti termini.

8 - Nei sessanta giorni successivi alla adozione del provvedimento relativo alla Mobilità d'ufficio, devono essere esperiti tutti i possibili tentativi di collocazione dei Dirigenti che non hanno accettato la mobilità esterna d'ufficio, o che rimangono, comunque, non collocati dopo la conclusione della intera procedura di Mobilità Esterna.

9 - I tentativi sono esperiti anche nell'ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell'ambito degli altri Comparti del Pubblico impiego.

Art. 7

1 - Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Aziende Sanitarie attivano le procedure previste dall'istituto del recesso consensuale disciplinato dall'art. 22 del CCNL dell'8.6.2000.

2 - Per i Dirigenti non collocati e che non abbiano utilizzato l'istituto del recesso consensuale, le Aziende Sanitarie predispongono apposito elenco di messa in disponibilità da trasmettere, entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento, alle strutture provinciali e regionali di cui al D.Lgs n. 469/97 e successive modifiche ed integrazioni, alle quali sono affidate compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione di detto personale presso altre Amministrazioni.

Art. 8

(Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale)

1 - In attuazione del disposto di cui al comma 7 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/01, le Aziende Sanitarie istituiscono apposito fondo da utilizzare per la riqualificazione professionale e per la formazione dei Dirigenti in disponibilità, destinandovi le minori spese di bilancio per effetto del collocamento, nonché le accertate economie non destinabili per legge o per normativa contrattuale ad altre finalità.

2 - Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/01, alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali dell'Area S.P.T.A.

Art. 9

(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)

1 - Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della L.449/97 ed ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 165/01, la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare detti posti per la ricollocazione dei Dirigenti in disponibilità.

2 - Pertanto, le Aziende Sanitarie prima di avviare qualsiasi procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti e disponibili, e dopo avere esperito tutte le procedure di mobilità di cui ai precedenti articoli, chiedono alle strutture provinciali

e regionale di cui al D.Lgs. n. 469/97 se nell'Elenco dei collocati in disponibilità vi siano i Dirigenti appartenenti alla stessa Area e disciplina o ruolo cui si riferiscono i posti stessi, o che abbiano i requisiti di accesso a pubblico concorso.

3 - Dell'esito negativo dell'accertamento, formalizzato dalle strutture provinciali e regionale, va dato atto espressamente nei bandi o negli atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili.

Art. 10 **(Norme finali e di rinvio)**

1 - Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

- a) per "esubero" si intende la situazione sovranumeraria del Direttore e del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione preventiva di cui al precedente art. 3;
- b) per "eccedenza" si intende la situazione sovranumeraria del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale successiva alla conclusione del procedimento di ricollocazione

interna di cui al precedente articolo 5;

- c) per "disponibilità" si intende la situazione sovranumeraria per incollocabilità del Dirigente, che scaturisce dalla conclusione dell'intero procedimento di cui ai precedenti articoli.

2 - In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente provvedimento, la Regione, previa diffida, nomina un commissario "ad acta", che provvede nei termini e nei modi stabiliti nel presente provvedimento.

3 - Fino alla definitiva assegnazione dei Dirigenti a seguito delle procedure di mobilità, gli stessi mantengono la stessa posizione giuridica ed economica acquisita.

4 - Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa espresso richiamo alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione, mobilità ed disponibilità dei Dirigenti Sanitari, Professionali, Tecnici ed Amministrativi, dipendenti delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 8 settembre 2003

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 728/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale del regolamento.

Note all'art. 2

- Il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421" è pubblicato nella Gazz. Uff. 30

dicembre 1992, n. 305, S.O. Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, rammentando che il testo in parentesi è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

Art. 3 **Organizzazione della unità sanitarie**

Omissis

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

- a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa];
- b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti];
- c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali];
- d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare];
- e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali];
- f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
- 1) l'anticipazione, da parte del tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro;
 - 2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ed esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione];
- g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Omissis

- Il C.C.N.L. sottoscritto il 5.12.1996 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità (parte economica biennio 1996-1997) è pubblicato nella Gazz. Uff. 304 del 30.12.1996, S.O., n. 235.
- Il C.C.N.L. sottoscritto il 8.06.2000 relativo all'Area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale - parte economica biennio 2000-2001 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 170 del 22.7.2000, S.O. n. 117.
- Il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. Si riporta il testo degli articoli 33 e 34.

Articolo 33

Ecceденze di personale e mobilità collettiva

(Art. 35 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dell'art. 14 del D.Lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs n. 387 del 1998).

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenza di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessi si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle casue che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare la possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. Le procedure si concludono quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assi-

stenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque determinato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 34

Gestione del personale di disponibilità

(Art. 35-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi:
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti..... pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1987, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'im-

piego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi previste. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma B. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativa al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

- La Legge 16 novembre 2001, n. 406 dal titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2001, n. 268. Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4:

Omissis

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberanti di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliare per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Omissis

Nota all'art. 3

- Il D.M. 30 gennaio 1998 recante "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1998, n. 37, S.O.

Nota all'art. 5

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 recante "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla

direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1998, n. 13, S.O.

- Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 recante "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1998, n. 13, S.O.

Nota all'art. 7

- Il D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469 recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997? n. 69" è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.

Regolamento regionale 8 settembre 2003 n.10

Regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs n.502/92 e successive m.i. art. 3, comma 5,lett.g) che stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.29/93.

Visto il D.Lgs n.165/01, artt.33 e 34, che prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevano eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente.

Visto il D.L.n.347 del 18 settembre 2001, art. 3, comma 4, convertito in legge 16 novembre 2001, n.405 che ha disposto che nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberanti di personale sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di ricon-

versione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione di personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001,n.165.

Viste le delibere della Giunta Regionale n.1087 del 2.8.2002 e n.1429 del 30.9.2002 che ha approvato il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della L.n.405 del 2001 di conversione con modifiche del D.L. n.347 del 2001.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1117 del 22 luglio 2003 con la quale si approva il "Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle Aziende Sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione".

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
(Premessa)

1 - Il presente regolamento è adottato, ferma restando l'autonomia aziendale, per la fissazione dei criteri generali attuativi della ricollocazione e della mobilità del personale appartenente all'Area del Comparto, a seguito dei processi di ristrutturazione.

2 - Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.Lgs. del 30.12.92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto ed accordo con le Organizzazioni Sindacali, nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente, di cui ai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità

Art. 2
(Normativa di riferimento)

1 - Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente vigente, è costituito da:

- a) art. 3, comma 5, D.Lgs 502/92 e s. m. i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);
- b) art. 6, comma 4 del C.C.N.L. stipulato il 7.4.1999;
- c) art. 18,19, 21 del C.C.N.L. integrativo del personale del comparto stipulato il 20.9.2001;
- d) art. 33 del CCNL del 1.9.1995
- e) artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/01 (eccedenza e gestione di personale);
- f) art. 3, comma 4 della L.405/01 di conversione del D.L. 347/01 (equilibrio presidi e sperimentazioni gestionali);
- g) artt.10 e 18, comma 4 del C.C. Quadro Nazionale del 7.8.98.

2 - Il presente regolamento sarà adeguato alla nuova normativa fissata dal CCNL 2002-2005.

Art. 3
(Adempimenti delle Aziende Sanitarie)

1 - Al fine di pervenire all'individuazione del personale del comparto risultante in esubero ed alla sua ricollocazione all'interno dell'Azienda di appartenenza, ovvero all'eventuale attivazione del-

l'istituto della mobilità (anche esterna al comparto) per taluni di essi, ciascuna Azienda Sanitaria, entro novanta giorni dalla data di adozione del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione e previo accordo raggiunto con le OO.SS., in sede di contrattazione integrativa aziendale, come disciplinato dall'art. 9, del C.C.N.L. del 7.4.1999, adotta apposita deliberazione ricognitiva preventiva della dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:

- a) le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite, di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività;
- b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel complessivo rispetto del provvedimento regionale di riordino della rete ospedaliera e dei servizi territoriali specificando:
 - il numero dei posti coperti e confermati risultanti dalla collocazione del personale effettuata nel rispetto dei profili professionale della qualifica di appartenenza e della normativa contrattuale vigente;
 - il numero dei posti soppressi per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;
 - il numero dei posti vacanti, non considerando tali i posti per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di riordino è in corso la procedura di concorso giunta alla prima prova di esame;
 - il numero dei posti che si sono resi o si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale relativo ai criteri emanati dalla Regione per la rideterminazione delle dotazioni organiche.
 - il numero dei posti di nuova istituzione, per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.

2 - I posti di cui alla terza, quarta e quinta alinea del precedente comma 1, in sede di prima applicazione e per un anno dalla data di adozione della deliberazione ricognitiva in precedenza richiamata, sono disponibili esclusivamente ai fini prioritariamente della ricollocazione e in subordine della mobilità conseguenti al richiamato riordino della rete ospedaliera e dei servizi territoriali.

3 - Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1, decorsi i termini di pubblicazione, sono trasmesse al competente ufficio del Settore Sanità dell'Assessorato alla Sanità ed ai Servizi Sociali della Regione Puglia per il coordinamento degli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della puntuale applicazione del presente provvedimento.

Art. 4
(Cronologia delle operazioni
di ricollocazione e mobilità)

1 - Ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L. dell'1.9.1995, deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione del personale del comparto in esubero nel ruolo e profilo professionale di appartenenza o in ruolo e profilo professionale diverso, nell'ambito della categoria di appartenenza purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle declaratorie del CCNL, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

2 - A tal fine, le operazioni di ricollocazione e mobilità derivanti da processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente provvedimento per ciascuna procedura:

- a) ricollocazione interna all'Azienda, di cui al successivo articolo 5;
- b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
- c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.

3 - Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCQN 7.8.98, il trasferimento ad altra unità operativa diversa da quella di assegnazione può essere predisposto solo previo nulla osta della rispettiva O.S. di appartenenza e/o delle RSU ove il dipendente ne sia componente.

4 - La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attivato le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 5
(Ricollocazione Interna)

1 - Nel rispetto del limite inderogabile della pro-

grammazione regionale, dell'atto aziendale e delle dotazioni organiche, la ricollocazione interna deve avvenire attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione integrativa aziendale, degli strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dall'art. 3, comma 4 del D.L. 347/01 convertito nella L. 405/01 e dagli articoli 33 e 34 del D.Lgs. 165/01. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei curricula formativi e professionali del personale.

2 - Dopo la collocazione effettuata sulla base della dotazione di cui alla delibera ricognitiva richiamata al precedente art. 3, i dipendenti che risultassero in esubero sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle seguenti opzioni:

- a) copertura dei posti vacanti;
- b) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
- c) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale del comparto, nell'arco temporale di un anno dalla data di adozione del provvedimento regionale, relativo alla definizione dei criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche;
- d) assistenza domiciliare.

3 - I criteri generali e le modalità operative di massima, cui deve attenersi ciascuna azienda sanitaria nell'applicazione del presente articolo sono quelli stabiliti nei commi che seguono.

4 - La deliberazione aziendale di ricognizione preventiva richiamata nel precedente articolo 3 va affissa all'albo di ciascuna azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. ed ai dipendenti in temporanea situazione di esubero.

5 - Contestualmente l'area gestione del personale di ciascuna azienda sanitaria invita formalmente i dipendenti interessati a presentare, entro trenta giorni dalla lettera di invito, apposita domanda di ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in relazione alle disponibilità di cui alle lettere a), b) e c) del

precedente comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.

6 - Sulla base dei parametri valutativi fissati dalla contrattazione integrativa aziendale si procederà alla formazione di una specifica graduatoria per ciascuna disponibilità, pervenendo così ad una specifica graduatoria per ciascuna delle disponibilità appena richiamate.

7 - Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da notificarsi al personale interessato, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro ricollocazione.

8 - Il personale che non trovi ancora ricollocazione, così come previsto dal precedente art. 4 comma 1, qualora in possesso dei prescritti requisiti è ricollocato nei posti che residuano.

9 - Il personale che, avendone l'obbligo, non presenta la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accetta la ricollocazione d'ufficio o che, comunque, risulta non ricollocato o non ricollocabile a conclusione delle procedure che precedono, è inserito nell'elenco del personale dichiarato in eccedenza. Di tanto sarà curata la notificazione agli interessati.

10 - Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore Generale adotta una deliberazione ricognitiva successiva alla conclusione dell'intero procedimento, nella quale indicare:

- i posti di organico e l'elenco nominativo del personale confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento;
- l'elenco nominativo del personale dichiarato in eccedenza;
- i posti rimasti vacanti e disponibili e le rispettive sedi di servizio, indicando altresì i posti indisponibili di cui al precedente articolo 3, comma 1, terzo alinea.

11 - Tale deliberazione, decorsi i termini di pubblicazione, va trasmessa alla Regione Puglia - Settore Sanità, alle RSU aziendali ed alle OO.SS. provinciali, firmatarie del CCNL.

Art. 6

(Mobilità Esterna Volontaria e d'Ufficio)

1 - Sulla base delle singole deliberazioni aziendali di ricognizione successiva, la Regione Puglia - Settore Sanità - effettua una complessiva ricognizione, riportando per ciascuna Azienda i posti vacanti, l'elenco nominativo del personale, dichiarato in eccedenza, distinto per profilo professionale, nonché l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili con relative indicazioni delle Aziende, strutture e sedi di servizio. Nell'elenco nominativo deve essere indicata, per ciascun dipendente, l'anzianità di servizio nel solo profilo professionale di appartenenza.

2 - Tale ricognizione è approvata con atto di Giunta Regionale da notificarsi a tutte le Aziende Sanitarie e alle OO.SS. regionali di categoria. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale, si procede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di apposito bando relativo ai posti risultati disponibili, distinti per Azienda, struttura, sede di servizio e profilo professionale. Il bando è notificato a tutte le Aziende Sanitarie per la necessaria pubblicizzazione.

3 - I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per la ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza il quale, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando, presenta domanda di mobilità esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.

4 - I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:

- dipendenti portatori di handicap in applicazione della L.104/92 punti 5
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap punti 2
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito, per ogni figlio punto 1
- maggior anzianità lavorativa presso la pubbl. amm.ne per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi punto 0,50

- particolari condizioni di salute del lavoratore di cui all'art. 11 del CCNL integrativo 20.9.2001 punti 5
- per familiare punti 2

5 - Le graduatorie di cui al precedente comma 4, da predisporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale, notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate, al personale interessato ed alle OO.SS. regionali di categoria

6 - Nei termini contrattuali previsti si procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.

7 - Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione attua nei confronti del dipendente risultante non collocato, la mobilità esterna d'ufficio nei residui posti disponibili, sulla base delle opzioni espresse, dietro richiesta da parte della Regione, dai dipendenti collocati in una graduatoria unica regionale, di cui al precedente comma 4. Ai fini dell'espressione dell'opzione, il dipendente è convocato, nell'ordine utile di graduatoria, per iscritto dalla Regione almeno sette giorni prima della data utile per la scelta. Al termine delle operazioni coloro che non si sono presentati ad esprimere l'opzione sono riconvocati per l'ultima volta, a scegliere sui posti residuati. In caso di ulteriore mancata presentazione il dipendente è collocato d'ufficio sulla base dell'ordine nella graduatoria unica regionale, tenendo conto della minore distanza tra la residenza e la sede di nuova collocazione. La collocazione è formalizzata con atto dirigenziale da notificarsi ai diretti interessati, alle aziende sanitarie interessate ed alle OO.SS. regionali. Le aziende procedono, quindi, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale nei previsti termini.

8 - Successivamente al dipendente che non ha prodotto domanda di mobilità esterna volontaria si applicano le procedure di cui al precedente comma 7, sulla base della maggiore anzianità di servizio, come risultante dal provvedimento ricognitivo aziendale di cui al precedente comma 1.

9 - In relazione a quanto previsto dall'art. 33,

comma 6, del D.Lgs. n.165/01 così come disciplinato dal comma 4 dell'art. 21 del CCNL 20.9.01, conclusa la procedura di cui ai commi 3,4 e 5 dello presente articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre aziende ed enti del comparto o di diverso comparto e al fine di evitare il collocamento in disponibilità del dipendente che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l'azienda interessata comunica a tutte le aziende ed enti del comparto e di diverso comparto, operanti nell'ambito regionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale, per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.

10 - Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione del nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.

11 - I tentativi vanno esperiti anche nell'ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell'ambito degli altri Comparti del Pubblico impiego.

Art. 7

(Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale)

1 - Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le aziende sanitarie collocano in disponibilità, iscrivendoli in apposito elenco, il personale non collocato.

2 - Tale elenco è trasmesso alla struttura regionale e provinciale, di cui al D.Lgs. n. 469 del 23.12.97 e s. m. i., alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione di detto personale presso altre amministrazioni.

3 - In attuazione del disposto di cui al comma 7 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/01, le Aziende Sanitarie istituiscono apposito fondo da utilizzare per la riqualificazione professionale e per la formazione del personale in disponibilità, destinandovi le minori spese di bilancio per effetto del colloca-

mento, nonché le accertate economie non destinabili per legge o per normativa contrattuale ad altre finalità.

4 - Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/01, alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali dell'Area del Comparto.

Art. 8

(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)

1 - Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della L.449/97 ed ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 165/01, la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare detti posti per la ricollocazione del personale in disponibilità.

2 - Pertanto le aziende sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti e disponibili, chiedono alle strutture provinciali e regionale di cui al D.Lgs. n. 469/97 se nell'elenco dei collocati in disponibilità vi sia personale appartenente alla stessa categoria, profilo professionale e qualifica cui si riferiscono i posti stessi.

3 - Dell'esito negativo dell'accertamento, formalizzato dalle strutture provinciale e regionale, va dato atto espressamente nei bandi o negli atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili e dopo aver esperito tutte le procedure di mobilità di cui agli artt. 5 e 6 del presente accordo.

Art. 9 **(Norme finali e di rinvio)**

1 - Ai fini del presente Provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

- a) per "esubero" si intende la situazione sovranumeraria del personale che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione preventiva di cui al precedente art. 3;
- b) per "eccedenza" si intende la situazione sovranumeraria del dipendente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione successiva alla conclusione del procedimento di ricollocazione interna di cui al precedente articolo 5;
- c) per "disponibilità" si intende la situazione sovranumeraria per incollocabilità del dipendente, che scaturisce dalla conclusione dell'intero procedimento di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

2 - In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente regolamento, la Regione, previa diffida, nomina un commissario "ad acta", che provvede nei termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento.

3 - La Regione, previa intesa con le organizzazioni regionali firmatarie del CCNL, individua i criteri generali per la definizione dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie.

4 - Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione, mobilità e disponibilità del personale dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 8 settembre 2003

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - In attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale del regolamento

Note all'art. 2

- Il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, rammentando che il testo in parentesi è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

Art. 3

Organizzazione delle unità sanitarie locali

Omissis

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
- a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa];
 - b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti];
 - c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali];
 - d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare];
 - e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali];
 - f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
 - 1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;
 - 2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non

superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione];

- g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Omissis

- Il C.C.N.L. stipulato il 7.4.1999 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto sanità è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 90 del 19.4.1999, S.O. n. 77.
- Il C.C.N.L. stipulato il 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto sanità stipulato il 7.4.1999 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 248 del 24.10.2001.
- Il C.C.N.L. del 1.9.1995 relativo al comparto del personale del servizio sanitario nazionale è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 217 del 16.9.1995, n. 111 S.O.
- Il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106 S.O. Si riporta il testo degli articoli 33 e 34.

Art. 33

Eccedenza di personale e mobilità collettiva

(Art. 35 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs n. 546 del 1983 e poi dall'art. 20 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevinno eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessi si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene

di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione, del numero, delle collocazioni, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I

periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34

Gestione del personale in disponibilità

(Art. 35-bis del D.Lgs n. 29 del 1983, aggiunto dall'articolo 21 del D.Lgs n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale

nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

- La Legge 16 novembre 2001, n. 405 del titolo "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2001, n. 268. Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4:

Omissis

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberanti di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Omissis

Nota all'art. 3

- Il D.L. 18 settembre 2001, n. 347 recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2001, n. 210 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre 2001, n. 405 (Gazz. Uff. 17 novembre 2001, n. 268). Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 3.

Art. 3

Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali

1-3. Omissis

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberanti di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165.

5. Omissis.

Nota all'art. 5

- Il D.M. 30 gennaio 1998 recante "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1998, n. 37, S.O.

Nota all'Art. 6

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Nota all'art. 7

- Il D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 489 recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.

Nota all'art. 8

- La L. 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, N. 302, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 39:

Art. 39

Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio

in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quella in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

- 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
- 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applicano alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termine anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità

e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

- 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottata o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di ripascimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredate da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1983, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per

- disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
- a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze.
 - b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale ferma restando per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
 - c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
 - d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuno delle circoscrizioni territoriali;
 - e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale;
- 9) Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975 n. 397 in materia di graduatoria unica nazionale quelle dell'articolo 10 ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 10) Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 6, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
- 11) Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5 si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
- 12) (Sostituisce il comma 47 dell'art. 1 L. 23 dicembre 1996, n. 662)
- 13) Le graduatorie dei concorsi per esami indetti ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
- 14) Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2 è autorizzato nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 160 e successive modificazioni.
- 15) Le amministrazioni dello Stato possono assumere nel limite di 200 unità complessive con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
- 16) Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- 17) Il termine del 31 dicembre 1997 previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

- 18) Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3 definisce entro il primo semestre di ciascun anno anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili salvo che per le Forze Armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 18-bis E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 19) Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
- 20) Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando ove occorre i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20 programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale in particolare per nuove assunzioni di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
- 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (229), convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1998, n. 608, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 682, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prove-

dere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, i decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riasamate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 562, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.



